

Comune di Limone Piemonte

PROVINCIA DI CN

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15

OGGETTO:

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNI 2024-2025 E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2024.

L'anno duemilaventiquattro addì diciassette del mese di aprile alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome		
1. RIBERI Massimo - Sindaco	Presente	
2. PETTAVINO Guido - Assessore	Presente	
3. FRUTTERO Angelo - Consigliere	Presente	
4. VIALE Rebecca - Vice Sindaco – in video conferenza		
5. FERRARI Luca - Consigliere	Presente	
6. PEJRONE Francesco - Consigliere	Giust.	
7. MUSSO Nicolò - Consigliere	Presente	
8. FUSCHI Matteo - Consigliere	Assente	
9. DALMASSO Giacomo Giuseppe - Consigliere	Presente	
10. BLANGERO Michele - Consigliere	Presente	
11. GADDO Carlotta - Consigliere	Giust.	
Totale Presenti:	8	
Totale Assenti:	3	

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Sig. Fenoglio D.ssa Laura il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. RIBERI Massimo nella sua qualità di Sindaco il quale riconosciuto legale il numero degli intervenuti assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato regolarmente scritto nell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- 1'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 MTR2";
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- 1'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Limone Piemonte è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019, quale il Consorzio Ecologico Cuneese (CEC), con sede in Via Roma n. 28, Cuneo – Partita IVA 01574090047;

Visto l'art. 1, comma 654 della Legge n. 27 dicembre 2013 n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a

proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Esaminato il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio, ivi incluso il Comune in quanto soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza, il quale espone un costo complessivo di € 731.615 ed un gettito tariffario massimo, tenuto conto del limite massimo di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, come aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 389/2023, di € 791.026;

Considerato che rientra nelle competenze dell'Ente Territorialmente Competente l'elaborazione e la validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) della TARI, redatto in parte con l'ausilio dei dati in suo possesso ed in parte coi dati forniti dal Comune;

Dato atto della deliberazione n. 4 dell'11/04/2024 del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Ecologico Cuneese di "Validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) per il servizio di raccolta dei rifiuti degli anni 2024-2025 per il Comune di Limone Piemonte, in applicazione del nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR2).", con allegata relazione di accompagnamento, per gli importi rispettivamente pari ad € 731.615 per l'anno 2024 ed € 728.701 per l'anno 2025;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 30/09/2020 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Richiamato il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato "A" alla presente deliberazione, come sopra validato dall'Ente territorialmente competente, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Considerato che i costi inseriti nel Piano Finanziario del periodo 2024 - 2025 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

Esaminate inoltre le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021 n. 363 e successive integrazioni e modificazioni", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 gennaio 2024, le quali hanno chiarito che: "Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle

risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con le delibere n. 363/2021 e n. 389/2023, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie";

Considerato in ogni caso che l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2024, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate "Linee Guida", ammonta ad € 746.273,00 e che quindi l'importo del Piano Finanziario complessivo è inferiore all'importo sopra indicato;

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 666 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504;
- l'art. 19, comma 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:
- a) *UR*1,*a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad \in 1,50 per utenza per anno;

Visto il piano tariffario relativo all'annualità 2024 elaborato sulla scorta dei dati contenuti nel Piano Economico Finanziario del medesimo anno:

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione, con esito favorevole, i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati dai Responsabili dell'Area Amministrativa e Contabile, ex art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano Economico Finanziario relativo alle annualità 2024 2025 ed allegati documenti, validato dal Consorzio Ecologico Cuneese, quale Ente territorialmente competente, con deliberazione n. 4 dell'11/04/2024 allegato A;
- 3) di approvare il piano delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2024, come da elaborato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione allegato B;
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Cuneo, nella misura del 5%;
- 6) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 7) di dichiarare la presente deliberazione con separata, successiva ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

II Presidente II Segretario Comunale
F.to : RIBERI Massimo F.to : Fenoglio D.ssa Laura

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto:

Parere	Esito	Data	II Responsabile	Firma
Parere Servizio	Favorevole	17/04/2024	Fenoglio D.ssa	Firmato
Finanziario			Laura	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 24/04/2024 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

, lì 24/04/2024

Il Segretario Comunale F.toFenoglio D.ssa Laura

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, 24/04/2024

Il Segretario Comunale Fenoglio D.ssa Laura

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 17-apr-2024

- □ alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- □ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Limone Piemonte, lì

Il Segretario Comunale F.to: Fenoglio D.ssa Laura